



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		
LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 613/2026
EMANUELA GAI	- Relatore -	UP - 25/03/2026
GIUSEPPE NOVIELLO		R.G.N. 389/2026
SILVIA BADAS		
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di Taranto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,
lette le conclusioni del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la penale responsabilità di [REDACTED] in relazione al reato di cui all'art. di cui all'art. 71, comma 7 lett. a) punto 1, e 87, comma 2 lett. c) d.lgs n. 81 del 2008, perché quale datore di lavoro, ometteva la formazione ed addestramento del lavoratore per l'uso del carrello elevatore. Il 04/04/2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore, deducendo tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. e all'omessa pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità dell'azione penale ai sensi del d.lgs n. 758 del 1994. L'Asl di Taranto non avrebbe dato corso alla procedura amministrativa prevista e non avrebbe



impartito le prescrizioni finalizzate all'estinzione in via amministrativa della contravvenzione e, di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto rilevare la mancanza di procedibilità dell'azione penale.

2.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione di cui art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod.proc.pen. per mancata assoluzione dell'imputato per assenza dell'elemento soggettivo del reato e ciò in quanto il teste [REDACTED] avrebbe dichiarato che l'utilizzo del macchinario era dipeso da una iniziativa autonoma del lavoratore.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di cui art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata riduzione di un mezzo per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 comma 2 cod.proc.pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Secondo i più recenti arresti di legittimità, l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi del d.lgs n. 758 del 1994 e dell'art. 301 del d.lvo n. 81 del 2008. Modificando un precedente orientamento, i giudici di legittimità hanno stabilito che la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23/11/2016, Cortiana, non mass; Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18/11/2010, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, Cionna e a., Rv. 248097). Nello stesso senso, Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, dep. 2018, Vallone, Rv. 272454 – 01 e più recentemente Sez. 3, n. 16082 del 16/01/2025, non mass.; lo stesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni; nello stesso senso, Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, Fulle, Rv. 277468 – 01, da ultimo in tema di sicurezza sul lavoro

5. In particolare, l'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994, le cui disposizioni sono qui applicabili in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 301 d.lgs. 81 del 2008 secondo cui "Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto, nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le



disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758", che prevede, ai commi 1 e 2, che "Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).

A mente dell'art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).

Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

Infine, secondo il disposto di cui all'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della notizia criminis.

Muovendo da un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994, anche in relazione all'art. 112 Cost., i giudici di legittimità hanno affermato che la violazione della procedura amministrativa estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale. Il contrario orientamento - da ultimo affermato da Sez. 3, n. 37228/2016 del 15/09/2015, Rv. 268050: «in tema di reati contravvenzionali in materia di legislazione sociale e lavoro, l'omessa fissazione da parte dell'organo di vigilanza



di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, è causa di improcedibilità dell'azione penale» - appare infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Ma non solo, in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata.

L'art. 24 comma 3 D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, prevede, infatti, che l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (come ricordato da Sez. 3, n. 3671 del 30/11/2017, Vallone, Rv. 272454 - 01, in cui la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato).

Anche la Corte costituzionale con due pronunce (n. 76 del 2019 e n. 238 del 2020) pur con riferimento alla procedura estintiva per le contravvenzioni ambientali ex art. 318 ter d.lgs. n. 152 del 2006, che hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con la disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno confermato l'impostazione dei giudici della legittimità secondo cui il previo esperimento della procedura relativa all'oblazione amministrativa ambientale non si ponga quale condizione di procedibilità dell'esercizio dell'azione penale.

6. Ora, quanto al caso in esame, esclusa l'improcedibilità dell'azione penale, il ricorrente non ha allegato, né con la memoria difensiva, né con il ricorso per cassazione, di avere eliminato le conseguenze per avere sottoposto a formazione il lavoratore, sicché esclusa l'improcedibilità e la possibilità di fruire dell'estinzione del reato mediante oblazione in sede giudiziaria, per assenza dei presupposti, la censura devoluta nel primo motivo di ricorso non è fondata.

7. Inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito in punto sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è il secondo motivo di ricorso.

Il riferimento alla testimonianza del [REDACTED] circa il fatto che il lavoratore avesse assunto una iniziativa autonoma nell'utilizzare il mezzo meccanico in oggetto senza adeguata formazione, non esclude il fatto di reato in capo al datore di lavoro



e cioè l'addebito di non aver assicurato al lavoratore un'adeguata formazione nell'uso della macchina (art. 71, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 81/08)] ovvero di avere il lavoratore ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati per l'uso dell'attrezzatura di lavoro (Sez. 4, n. 42623 del 31/10/2024, Rv. 287278 - 01). In tema di sicurezza del lavoro, infatti, gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art. 71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro. Ciò posto, è fuori fuoco la allegazione difensiva secondo cui il lavoratore aveva deciso autonomamente di utilizzare il macchinario per il quale non aveva ricevuto formazione, allegazione che contiene anche un contenuto confessorio.

8. E' fondato il terzo motivo di ricorso.

Il Tribunale muovendo dalla pena base di € 4500 di ammenda, ha dapprima applicato la riduzione della pena, a € 3.000 di ammenda, per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. e poi ha ridotto la pena per il rito abbreviato a € 2000 di ammenda.

In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà in luogo di quella di un terzo.

La sentenza va sul punto annullata senza rinvio in quanto questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. l) cod.proc.pen., può rideterminare la pena in € 1500 di ammenda.

Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena, che ridetermina in euro 1.500 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 25/03/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
LUCA RAMACCI

